

# Aspetti generali del contratto di assicurazione

## ***Il contratto di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione***

L'**assicurazione sulla vita** è un contratto tra un soggetto contraente ed un'impresa di assicurazione.

Il **contraente** paga uno o più **premi** e l'impresa di assicurazione è obbligata a pagare un capitale o una rendita al verificarsi dell'evento assicurato legato alla vita umana (morte, sopravvivenza).

La **capitalizzazione** è un'operazione puramente finanziaria che prevede il pagamento da parte dell'impresa di assicurazione di una somma di denaro ad una certa data quale corrispettivo del versamento di premi indipendentemente dalla durata della vita umana.

Il contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione è *concluso*, ossia produce tutti i suoi effetti a condizione che sia stato pagato il premio, nel giorno in cui il contraente ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte dell'impresa di assicurazione. In assenza di tale comunicazione il contratto è concluso nel giorno in cui il contraente ha ricevuto la polizza sottoscritta dall'impresa.

## ***Documentazione precontrattuale e contrattuale***

**Informativa precontrattuale:** l'intermediario deve consegnare al potenziale cliente, prima della sottoscrizione di una proposta di assicurazione sulla vita, un Fascicolo Informativo contenente i seguenti documenti precontrattuali e contrattuali:

- scheda sintetica
- nota informativa
- condizioni di assicurazione, comprensive di:
  - o regolamento del fondo interno (per i contratti *unit linked*)
  - o regolamento della gestione interna separata (per i contratti a prestazione rivalutabili)
- glossario
- modulo di proposta

### Scheda sintetica

Deve essere predisposta, secondo le forme previste dalla circolare n.551 del 1° marzo 2005, per i contratti con partecipazione agli utili, *unit linked* e *index linked* e per quelli destinati ad attuare forme pensionistiche individuali e deve contenere le informazioni di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto con riferimento a ciascuna tipologia di prodotti.

### Nota informativa

Deve essere predisposta per tutti i contratti secondo gli schemi previsti dalla circolare 551/05 per ciascuna tipologia di contratto. Per i contratti con partecipazione agli utili la Nota informativa contiene il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurative e dei valori di riduzione e di riscatto. Una versione personalizzata sulla base dell'età, della durata e dell'importo del premio pagato deve essere consegnata al più tardi al momento della conclusione del contratto. La consegna del progetto esemplificativo non è obbligatoria per i contratti in forma collettiva. *Il progetto esemplificativo in quanto basato su ipotesi di rendimento, non impegna l'impresa di assicurazione.*

**Condizioni di assicurazioni:** documento che riporta le condizioni che regolano il contratto.

**Proposta:** documento con il quale il contraente chiede alla società di assicurazione la stipulazione di un contratto.

**Proposta-polizza:** proposta che, una volta sottoscritta dal contraente, produce gli effetti del contratto definitivo.

**Polizza:** documento principale del contratto di assicurazione. Essa contiene, tra l'altro, gli estremi del contraente, dell'assicurato e dei beneficiari, la durata, l'entità del premio e del capitale (rendita) assicurato.

**Regolamento del Fondo e della Gestione:** documento che illustra le attività in cui sono investiti i premi pagati e le modalità di funzionamento del fondo e della gestione separata.

**Appendice:** documento collegato al contratto ed emesso successivamente a questo per modificarne alcuni aspetti comunque concordati tra l'impresa di assicurazione ed il contraente.

## ***Contraente, assicurato, beneficiario***

Il **contraente** è il soggetto che stipula il contratto di assicurazione, che è tenuto a pagare i premi e che ha la facoltà di esercitare tutti i diritti propri del contratto. Per esempio può esercitare il diritto di riscatto, modificare il beneficiario, chiedere prestiti sulla polizza.

L'**assicurato** è la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto.

Il **beneficiario** è la persona designata dal contraente a ricevere le somme assicurate. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto o con successiva dichiarazione scritta all'impresa di assicurazione o per testamento (art. 1920 del codice civile).

Le figure di contraente, assicurato e beneficiario possono anche coincidere.

## ***Premio: definizione***

Il **Premio** è il prezzo pagato dal [contraente](#) per l'assicurazione ed è costituito dalla somma del premio puro, dei costi e delle eventuali imposte.

Il **premio puro** è il costo base per la copertura assicurativa.

I **costi** rappresentano le spese sostenute dall'impresa per l'acquisizione e la gestione del contratto. L'indicazione dei costi è riportata in Nota informativa.

Le **imposte** sono pari al 2,5% del premio versato (non sono più dovute sui contratti stipulati dal 1 gennaio 2001).

Il **sovrapremio** è una maggiorazione di premio richiesta dall'impresa di assicurazione per i contratti in caso di morte nell'ipotesi in cui lo stato di salute dell'assicurato sia particolarmente grave (sovrapremio sanitario) oppure nel caso in cui l'assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrapremio professionale o sportivo).

## **Premio: modalità di pagamento**

Il contratto può prevedere il pagamento di un premio unico o di premi periodici.

Il **premio unico** è pagato in unica soluzione all'inizio del contratto.

I **premi periodici** possono essere di ammontare costante o crescente in base ad una regola descritta nelle condizioni contrattuali (**premio annuo**) oppure di ammontare variabile a discrezione del contraente entro i limiti indicati nel contratto (**premio ricorrente**).

Il pagamento del premio annuo può essere frazionato nel corso dell'anno. *In caso di frazionamento il premio è generalmente maggiorato di costi aggiuntivi* che debbono essere indicati nella Nota informativa.

Il contraente è obbligato solo al pagamento della prima annualità di premio, mentre può sospendere il pagamento dei premi successivi (art.1924 codice civile); in tal caso, se non sussistono i presupposti per la richiesta della [riduzione](#) o del [riscatto](#), il contratto si estingue ed i premi pagati restano acquisiti dall'impresa di assicurazione. Se invece sussistono le condizioni per la riduzione o il riscatto occorre tener presente che possono verificarsi penalizzazioni sul capitale (rendita) assicurato. Tali informazioni sono contenute nella nota informativa.

## **Premio: mezzi di pagamento**

Il premio può essere generalmente pagato con diverse modalità: assegno, bonifico, RID bancario, conto corrente postale, contanti, etc.

Nella proposta di assicurazione devono essere descritte le modalità di pagamento del premio accettate dall'impresa ( art.5 circolare n.551/05).

La **quietanza** è la prova di avvenuto pagamento del premio. Può ad esempio essere costituita dalla ricevuta rilasciata su carta intestata dell'impresa di assicurazione o dall'estratto di conto corrente bancario comprovante l'accredito all'impresa di assicurazione (RID bancario) od anche dalla ricevuta del pagamento in conto corrente postale.

*La quietanza deve sempre essere rilasciata in caso di pagamento in contanti o con assegno bancario (cfr [circolare ISVAP n° 533 del 4 giugno 2004](#)).*

## **Costi**

Nelle Note informative dei singoli prodotti devono essere esplicitati tutti i costi gravanti sui premi, sulle gestioni interne, sui fondi e sulle attività di investimento e qualsiasi altra previsione di costi che gravano a vario titolo sull'ammontare delle prestazioni.

*Nelle schede informative è riportato il cosiddetto costo percentuale medio annuo, ovvero l'indicazione sintetica di quanto il potenziale tasso di rendimento della polizza si riduce in virtù dei costi gravanti sulla stessa.*

E' necessario pertanto leggere attentamente i suddetti documenti informativi per conoscere nel dettaglio quali costi e quali modalità di pagamento sono previsti dal contratto che si intende sottoscrivere.

## ***Aspetti fiscali***

Il trattamento fiscale applicabile ad un contratto di assicurazione, a seguito dell'emanazione del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, è diverso in funzione della data di stipula del contratto medesimo. Nella Nota informativa è indicato espressamente il trattamento fiscale applicabile al contratto.

## ***Aspetti legali***

### **Cessione, pegno e vincolo**

Il contraente può cedere a terzi il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando l'impresa, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

### **Non pignorabilità e non sequestrabilità**

Ai sensi dell'art. 1923 del codice civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

### **Diritto proprio del beneficiario**

Ai sensi dell'art. 1920 del codice civile il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi del contratto.

### **Prescrizione**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art.2952 del codice civile, punto 8 della [circolare ISVAP n.403 del 16 marzo 2000](#)).

### **Legislazione applicabile**

I contratti sono regolati dalla legge italiana quando il contraente ha il proprio domicilio abituale nella Repubblica italiana. Tuttavia le parti possono convenire che la legge applicabile al contratto sia quella di un altro Stato (art. 108 del d.lgs. del 17 marzo 1995, n.174; Nota informativa dei singoli prodotti).

### **Lingua applicabile**

I contratti debbono essere redatti in lingua italiana salvo diversa pattuizione (Nota informativa dei singoli prodotti).

# Tipologie di prodotti

I prodotti offerti dalle imprese di assicurazione possono essere classificati in quattro gruppi fondamentali:

**Assicurazioni per il caso vita:** prevedono il pagamento al beneficiario di un capitale o di una rendita in caso di sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza del contratto. Vi rientrano:

- *rendita vitalizia:* prevede il pagamento di una rendita finché l'assicurato è in vita. A seconda della data, prevista dal contratto, di inizio di corresponsione delle rate di rendita la stessa è *immediata* o *differita*;

- *capitale differito:* prevede il pagamento di un capitale alla scadenza del contratto se l'assicurato è in vita a tale data.

La rendita vitalizia differita e il capitale differito possono prevedere la *controassicurazione*, ossia la restituzione dei premi pagati, eventualmente rivalutati, in caso di decesso dell'assicurato nel corso del differimento;

**Assicurazioni per il caso di morte:** prevedono il pagamento al beneficiario di un capitale in caso di morte dell'assicurato entro la scadenza del contratto. Vi rientrano:

- *temporanea caso morte:* prevede il pagamento di un capitale se l'assicurato muore entro il termine stabilito dal contratto. Questo prodotto non consente il [riscatto](#) e di norma prevede un periodo di *carezza* iniziale durante il quale non opera la copertura assicurativa. Pertanto, se nel periodo di carezza (generalmente pari ai primi sei mesi) l'assicurato muore, l'impresa di assicurazione non paga il capitale;

- *assicurazione a vita intera:* prevede il pagamento di un capitale alla data di decesso dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga. Questo prodotto non ha una scadenza prefissata e, contrariamente alla assicurazione temporanea caso morte, consente il riscatto della polizza;

**Assicurazioni miste:** prevedono il pagamento al beneficiario di un capitale sia in caso di sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza del contratto sia in caso di morte dello stesso nel corso della durata del contratto. Vi rientrano:

- *mista:* prevede il pagamento di un capitale alla scadenza in caso di sopravvivenza dell'assicurato oppure al momento del decesso del medesimo se questo avviene nel corso della durata contrattuale;

- *termine fisso:* prevede il pagamento di un capitale alla scadenza del contratto sia in caso di sopravvivenza che di decesso dell'assicurato;

**Operazioni di capitalizzazione:** sono prodotti esclusivamente finanziari che prevedono il pagamento di un capitale alla scadenza del contratto.

## **Assicurazioni rivalutabili**

Le assicurazioni rivalutabili prevedono una maggiorazione annuale del capitale o della rendita assicurati attraverso il riconoscimento di una parte degli utili finanziari realizzati da specifici fondi interni all'impresa (gestioni separate) in cui vengono investiti i premi versati. Per questi prodotti possono essere pagati premi unici, ricorrenti o annui. I premi annui possono essere costanti o rivalutabili. Nel caso di premi rivalutabili il capitale (rendita) assicurato cresce di anno in anno nella stessa misura dei premi; nel caso di pagamento di premi costanti il capitale (rendita) cresce in misura inferiore a quella prevista per contratti a premi rivalutabili.

Le condizioni di polizza dei contratti a premi rivalutabili possono prevedere la *stabilizzazione dei premi*, ossia la possibilità di mantenere il premio costante dalla data di richiesta della stabilizzazione fino alla scadenza del contratto, oppure il *rifiuto* o la *limitazione*, in un determinato anno, dell'incremento del premio. In tali casi il capitale (rendita) assicurato terrà conto della minore crescita dei premi e pertanto si rivaluterà in misura inferiore.

Le rivalutazioni del capitale o della rendita riconosciute annualmente sono determinate sulla base della **misura annua di rivalutazione** secondo le modalità previste dalle condizioni di polizza.

La misura annua di rivalutazione si ottiene generalmente moltiplicando il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata per una percentuale (aliquota di retrocessione) stabilita annualmente dall'impresa di assicurazioni, sottraendo il tasso tecnico di interesse e scontando per un anno il valore ottenuto al tasso tecnico.

Il **tasso di rendimento** della gestione separata e **l'aliquota di retrocessione** devono essere resi noti annualmente dalle imprese attraverso la pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. L'ammontare rivalutato del capitale o della rendita devono essere comunicati agli assicurati annualmente (circolare Isvap n. 551 del 1° marzo 2005).

Il **tasso tecnico**, di norma indicato nella clausola di rivalutazione contenuta nelle condizioni di polizza, è il tasso di interesse fisso riconosciuto dall'impresa in via preliminare per ottenere il capitale o la rendita inizialmente assicurati.

Il contratto di assicurazione può prevedere un **tasso di interesse minimo garantito**, il quale rappresenta il valore minimo del prodotto tra il tasso di rendimento della gestione separata e l'aliquota di retrocessione. Il tasso di interesse minimo garantito non può superare i limiti stabiliti dal provvedimento ISVAP n 1036 G del 6 novembre 1998 e, in ogni caso, non può eccedere il tetto massimo del 4%.

Segue un esempio di calcolo del capitale (rendita) assicurato rivalutato dopo un anno per un prodotto a premi rivalutabili:

Capitale (rendita) iniziale:	100
Tasso di rendimento della gestione separata:	5%
Aliquota di retrocessione:	80%
Tasso tecnico:	2%
Tasso di rendimento garantito:	2,5%

Misura annua di rivalutazione spettante:  $(0,05 * 0,80 - 0,02) / 1,02 = 0,0196$

Misura annua di rivalutazione garantita:  $(0,025 - 0,02) / 1,02 = 0,0049$

Capitale rivalutato:  $100 * (1 + 0,0196) = 101,96$

Ulteriori elementi di valutazione di un contratto sono, tra l'altro, [l'aliquota di retrocessione](#), il [tasso di interesse minimo garantito](#), il [tasso tecnico](#), le condizioni di [riscatto](#) e le statistiche sulla mortalità degli individui utilizzate per il calcolo del premio. In particolare:

- più elevata è l'aliquota di retrocessione maggiore sarà la redditività del prodotto riconosciuta all'assicurato;
- un tasso tecnico più elevato, a parità di premio pagato, comporta un capitale iniziale di importo superiore ma anche una crescita del capitale, ed eventualmente dei premi, più contenuta nel corso della durata contrattuale;
- condizioni per il riscatto più restrittive implicano maggiori penalizzazioni nel caso di richiesta di liquidazione anticipata del capitale;
- per le assicurazioni temporanee caso morte l'uso di una tavola di mortalità piuttosto che un'altra può comportare anche notevoli differenze sui livelli di premio. Sul mercato ad esempio esistono tariffe caso morte basate su statistiche di mortalità differenziate a seconda che l'assicurato sia un fumatore o un non fumatore.

### **Comunicazioni annuali**

Per i contratti stipulati dopo il 1° dicembre 2005, le imprese devono inviare per iscritto al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni di polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurative, un estratto conto annuale contenente:

- cumulo dei premi versati e valore della prestazione maturata con riferimento all'anno precedente,
- dettaglio dei premi versati nell'anno con indicazione di eventuali premi in arretrato,
- valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno,
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto,
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto,
- per i contratti collegati a gestioni interne separate: tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione e tasso annuo di rendimento retrocesso, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni, utili attribuiti al contratto nell'anno di riferimento ( per i contratti con altre forme di partecipazioni agli utili),
- per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali: oltre alle informazioni di cui sopra anche l'indicazione del valore della posizione individuale trasferibile alla data di riferimento dell'estratto conto.

### **Assicurazioni index ed unit linked**

Le assicurazioni *index-linked* sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende dal valore di un indice azionario o di un altro valore di riferimento.

Questi prodotti possono offrire delle garanzie (per esempio la restituzione almeno dell'importo dei premi versati oppure un capitale minimo) sia in caso di vita sia in caso di morte. Generalmente sono a premio unico e l'importo del premio richiesto dalle imprese è piuttosto elevato.

Le assicurazioni *unit-linked* sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende dal valore delle quote di fondi di investimento interni (appositamente costituiti dall'impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR-Organismi di investimento collettivo del risparmio) in cui vengono investiti i premi versati. Di norma è consentito al contraente scegliere il fondo di investimento al quale agganciare il capitale tra più opportunità offerte dall'impresa di assicurazione e trasferire le somme

accumulate da un fondo all'altro (switch) pagando eventualmente una commissione. Anche questi prodotti possono offrire garanzie di minimo. Possono prevedere il pagamento di un premio unico o di premi periodici.

Per i prodotti index ed unit linked è importante prestare attenzione al *rischio finanziario* che può comportare la liquidazione di un capitale inferiore ai premi versati nel caso in cui l'impresa di assicurazione non offra garanzie. I rischi finanziari sono riconducibili all'andamento dell'indice di riferimento al quale il capitale assicurato è legato e, in assenza di garanzie da parte dell'impresa di assicurazione, alla solvibilità dell'ente che emette il titolo (index-linked) o alle variazioni del valore delle quote (unit-linked). Nella [nota informativa](#) e nella scheda sintetica deve essere ben evidenziata la presenza o meno di rischi finanziari a carico del contraente, secondo quanto disposto dalla circolare Isvap n.551 del 1° marzo 2005.

### **Comunicazioni annuali**

Per i contratti unit linked stipulati dopo il 1° dicembre 2005, le imprese devono inviare per iscritto al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale contenente:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 32 dicembre dell'anno precedente,
- dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e controvalore delle quote assegnate nell'anno,
- numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch,
- numero delle quote eventualmente trattenute nell'anno per le coperture di puro rischio,
- numero e controvalore delle quote rimborsate nell'anno a seguito di riscatto parziale,
- per i contratti collegati ad OICR: numero delle quote trattenute per commissioni di gestione nell'anno,
- numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno;
- per i contratti con garanzie finanziarie: il valore della prestazione garantita.

Insieme all'estratto conto le imprese devono inviare anche un progetto esemplificativo delle prestazioni redatto secondo quanto previsto dalla circolare n. 551 del 1° marzo 2005.

Per i contratti index linked stipulati dopo il 1° dicembre 2005, le imprese devono inviare per iscritto al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto conto contenente:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente,
- dettaglio dei premi versati, di quelli investiti nell'anno,
- dettaglio degli importi pagati agli aventi diritto nell'anno di riferimento (pagamenti periodici, riscatti parziali,..)
- indicazioni del valore degli indici di riferimento alle date di valorizzazione periodiche contrattualmente previste al fine della determinazione delle prestazioni nonché, per i contratti le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore degli attivi destinati a copertura, indicazione del relativo valore corrente al 31 dicembre dell'anno di riferimento,
- per i contratti con garanzie finanziarie: il valore della prestazione garantita.

### **Opzioni**

I contratti che prevedono il pagamento di un capitale (rendita) possono consentire l'**opzione di conversione** dello stesso in rendita (capitale) e il **differimento automatico di scadenza** del capitale (rendita), ossia la possibilità di rinunciare all'immediata corresponsione del capitale (rendita) per ricevere un importo in epoca successiva maggiorato di interessi.



Per ulteriori informazioni si vedano anche il [Quaderno ISVAP n. 5](#) - “Le polizze Index e Unit Linked in Italia”.

# Cosa fare per ...

## ***Revocare la proposta***

La revoca della [proposta](#) interrompe la formazione del contratto di assicurazione.

Il diritto di revocare la proposta è esercitabile dal contraente fino al momento in cui lo stesso non è venuto a conoscenza dell'accettazione della proposta da parte dell'impresa (art.112 del d.lgs. 17 marzo 1995, n.174).

Le modalità di esercizio della revoca sono regolamentate nella nota informativa. Generalmente il contraente deve chiedere la revoca della proposta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'impresa di assicurazione.

Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall'impresa entro trenta giorni dalla notifica della revoca. Dal rimborso sono escluse le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto a condizione che le stesse siano individuate e quantificate nella proposta (art.32 circolare n. 551 del 1° marzo 2005).

Se il rimborso avviene oltre il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi di mora per ritardato pagamento, calcolati al tasso legale di interesse (art.1224 del codice civile).

## ***Recedere dal contratto***

L'esercizio del diritto di recesso annulla il contratto ed ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto medesimo.

Il contraente può recedere da un contratto di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto è [concluso](#) (art.111 del d.lgs. 17 marzo 1995, n.174).

Le modalità per l'esercizio di tale diritto sono evidenziate nella nota informativa e nel contratto di assicurazione. Generalmente il contraente deve chiedere il recesso dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'impresa di assicurazione.

Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall'impresa entro trenta giorni dalla notifica del recesso. Il rimborso viene effettuato al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto a condizione che le stesse siano individuate e quantificate nel contratto (art.32 circolare n. 551 del 1° marzo 2005).

Se il rimborso avviene oltre il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi di mora per ritardato pagamento, calcolati al tasso legale di interesse (art.1224 del codice civile).

## **Riscattare, ridurre o riattivare un contratto**

Il **riscatto** è regolato dalle condizioni contrattuali e **le modalità di esercizio sono contenute nella Nota informativa e nelle condizioni di polizza**. Consiste nell'interruzione anticipata del rapporto assicurativo da parte del contraente e nella corresponsione di un capitale da parte dell'impresa di assicurazione.

Generalmente, per i contratti a [premio annuo](#), il riscatto è consentito dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, mentre per quelli a [premio unico o ricorrente](#) il riscatto può essere richiesto dopo un anno dalla decorrenza del contratto. In alcuni casi è consentita la possibilità di chiedere riscatti parziali.

I criteri per la determinazione del valore di riscatto sono indicati nelle condizioni di polizza. Il contraente può inoltre chiedere la quantificazione del valore di riscatto direttamente all'impresa la quale è tenuta a dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni (punto 1 della [circolare ISVAP n.403 del 16 marzo 2000](#)).

È opportuno prestare attenzione al fatto che il *valore di riscatto può essere inferiore ai premi pagati od addirittura pari a zero* se le annualità di premio pagate non raggiungono, in base alle condizioni contrattuali, il numero sufficiente per avere diritto al riscatto.

La **riduzione** è regolata dalle condizioni contrattuali ed illustrata nella Nota informativa, consiste nella sospensione del pagamento dei premi annui successivi al primo. In tal caso il contratto rimane in vigore per un capitale (rendita) assicurato, ridotto rispetto a quello iniziale, determinato tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli inizialmente stabiliti nel contratto.

Generalmente la riduzione è consentita dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, ma occorre sempre verificare nella Nota informativa le modalità per ottenerla.

La **riattivazione** è la facoltà del contraente di riprendere il versamento dei premi annui a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.

I termini per l'esercizio di tale facoltà sono indicati nelle condizioni contrattuali.

La riattivazione avviene di norma mediante il versamento delle rate di premio non pagate maggiorate di interessi.

## **Chiedere un prestito su polizza**

Il prestito su polizza non è regolamentato nel contratto di assicurazione, pertanto le relative condizioni vengono, di volta in volta, concordate tra l'impresa ed il contraente.

Il prestito viene erogato per un importo non superiore al [valore di riscatto](#).

È importante farsi indicare per iscritto il *tasso d'interesse* che viene applicato al prestito e le *modalità di rimborso*.

## **Chiedere la trasformazione del contratto**

La trasformazione del contratto consiste nella modifica di alcuni elementi del contratto in vigore quali, ad esempio, la durata, il tipo di rischio assicurato e le modalità di pagamento del premio.

L'operazione di trasformazione non è regolamentata nel contratto di assicurazione, pertanto le relative condizioni vengono, di volta in volta, concordate tra l'impresa ed il contraente. L'impresa di assicurazione non è tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione, ma se lo fa si deve attenere alle regole previste dall'art. 18 della circolare n.551 del 1° marzo 2005, in particolare deve

presentare un documento che pone a confronto le caratteristiche del nuovo contratto con quelle del precedente.

*Si raccomanda di prestare particolare attenzione alle modifiche relative alla tipologia contrattuale, al [tasso di rendimento](#) garantito, alla durata contrattuale, alle modalità di esercizio del diritto di [riscatto](#) ed alle modalità di impiego delle somme derivanti dal contratto trasformato.*

## ***Ricevere il capitale o la rendita assicurati***

Maturato il diritto a ricevere il capitale o la rendita assicurati (per scadenza, decesso dell'assicurato, riscatto, etc.), il beneficiario del contratto di assicurazione deve presentare tutta la documentazione richiesta dall'assicuratore per dar corso alla liquidazione.

L'elenco dei documenti deve essere indicato nelle condizioni di polizza. In assenza di tale indicazione l'impresa deve attivarsi per rendere noto al beneficiario, all'atto della richiesta di pagamento, l'elenco dei documenti da presentare, così come disposto al punto 2 della [circolare ISVAP n.403 del 16 marzo 2000](#)

L'impresa è tenuta a corrispondere le somme dovute entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto tutta la documentazione necessaria per liquidare il capitale (rendita) assicurato. Nel caso di richieste presentate alla rete di vendita il termine di trenta giorni decorre dal momento di consegna della documentazione alla rete medesima.

Nell'ipotesi di ritardo nel pagamento da parte dell'impresa sono dovuti al beneficiario del contratto gli interessi di mora, calcolati al tasso legale d'interesse (art.1224 del codice civile).

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art.2952 del codice civile, punto 8 della [circolare ISVAP n.403 del 16 marzo 2000](#)).